

Cofinanziato
dall'Unione europea

REGIONE DEL VENETO

PR Veneto FESR 2021-2027

Azione 1.3.2 SUB A “Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive”

Azione 1.3.4 “Interventi specifici per la ZLS Porto di Venezia-Rodigino”

SCHEMA DI

ACCORDO PER L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO

AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. N. 2/2025

TRA

la Regione del Veneto (di seguito anche “Regione”), C.F. 80007580279, rappresentata da, nato a, il, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in 30100 Venezia - Dorsoduro 3901, nella sua qualità di Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, come da deliberazione della Giunta regionale n..... del.....;

E

la Società Veneto Innovazione S.p.A. (di seguito anche “Gestore”), con sede a Venezia-Marghera, in Via delle Industrie 19/D - 30175, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante, nato a, il

E

la Società....., con sede a....., in, C.F./P.IVA rappresentata da....., nato a, il

(replicare nel caso di partnership comprendente più imprese aderenti/partecipanti all'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo)

E

l'Ente “.....” con sede a....., in, C.F./P.IVA rappresentato da....., nato a, il

(indicare gli eventuali Enti locali o gli altri soggetti interessati che concorrono all'attuazione l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo ai sensi dell'art. 2, comma 9, L.R. n. 2/2025)

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”.



Premesso che

- La Legge regionale 5 marzo 2025, n. 2 *“Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto”* si propone di aumentare l'attrattività del territorio regionale per gli investitori nazionali ed esteri, anche al fine di favorire la continuità d'impresa, accrescere la competitività e la produttività del sistema economico veneto, favorire il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a salvaguardare l'occupazione e il lavoro sul territorio regionale;
- la L.R. n. 2/2025, all'articolo 2, promuove la stipula di Accordi per l'insediamento e lo sviluppo, aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese o l'espansione di insediamenti esistenti, privilegiando la realizzazione di programmi di riconversione produttiva o il riutilizzo di impianti inutilizzati o dismessi;
- nell'ambito del PR Veneto FESR 2021-2027, Priorità 1 “Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC” Obiettivo specifico 3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, sono state definite le Azioni 1.3.2 Sub A “Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive” e 1.3.4 “Interventi specifici per la ZLS Porto di Venezia-Rodigino”, le quali prevedono di finanziare “Programmi di insediamento e sviluppo” coerenti con le finalità definite dalla L.R. n. 2/2025;
- con DGR n. 1567 del 12 dicembre 2023, in attuazione dell'art. 59 “Attuazione degli strumenti finanziari” del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, è stato approvato lo schema di Accordo di Finanziamento tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'attuazione del “Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027”;
- il succitato “Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027” comprende il “Fondo Veneto Competitività” con la “Sezione Filiere produttive, Attrazione investimenti e ZLS” nella quale sono allocate le risorse per l'attuazione dell'Azione 1.3.2 Sub A “Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive” e dell'Azione 1.3.4 “Interventi specifici per la ZLS Porto di Venezia-Rodigino”, di cui al PR Veneto FESR 2021-2027.
- con DGR n. ____ del _____ 2025 è stato approvato l'Avviso per gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo che disciplina l'accesso alla procedura di definizione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo nonché le Disposizioni operative per la concessione delle agevolazioni di cui al Fondo Veneto Competitività - Sezione Filiere produttive, Attrazione investimenti e ZLS;
- con il presente Accordo per l'insediamento e lo sviluppo (nel seguito anche “Accordo”) si intende finanziare un Programma di insediamento e sviluppo coerente con le finalità di cui alla citata L.R. n. 2/2025.

Visti

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il programma “Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della



crescita" per la Regione del Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020", n. C (2022) 8415 del 16 novembre 2022 e la successiva n. C (2022) 4983 del 10 luglio 2024;

- i Regolamenti (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento Generale di Esenzione - GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";
- la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- il Regolamento (UE) n. 1017/2015 che all'articolo 2, punti 6 e 7, definisce rispettivamente le "piccole imprese a media capitalizzazione" e le "imprese a media capitalizzazione";
- la Comunicazione C(2022) 7388 della Commissione europea del 19 ottobre 2022 che disciplina gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la "Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027" da ultimo modificata con DGR n. 342 del 1° aprile 2025;
- la DGR n. 1567 del 12 dicembre 2023 di approvazione dello schema di Accordo di Finanziamento tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'attuazione del "Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027" e le successive DGR n. 1416 del 28 novembre 2024 e n. 757 dell'8 luglio 2025 che modificano l'Accordo di Finanziamento e il relativo Piano aziendale;
- la DGR n. 396 del 9 aprile 2024 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. quale Organismo Intermedio (OI) del PR Veneto FESR 2021-2027 nella gestione degli Strumenti finanziari;
- la DGR n. ____ del ____ 2025 (Allegato A) con cui sono stati approvati l'Avviso per gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo, per l'accesso alla procedura di definizione dell'Accordo, assieme alle Disposizioni operative per la concessione delle agevolazioni previste dal Fondo Veneto Competitività - Sezione Filiera produttive, Attrazione investimenti e ZLS;
- le "Definizioni" contenute all'art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. ____ del ____ 2025 alle quali fa riferimento il presente Accordo e, in particolare, la definizione di "Destinatari finali" che qualifica le "*imprese aderenti, previa sottoscrizione, all'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.*



Esse sono costituite dall'impresa che promuove l'Accordo di insediamento e Sviluppo, denominata "Soggetto proponente" e dalle eventuali altre imprese che intendono partecipare alla realizzazione del Progetto di insediamento e sviluppo a cui l'Accordo è finalizzato, denominate "aderenti". In caso di Programmi di insediamento e sviluppo realizzati da più imprese, il Soggetto proponente ne assume la responsabilità verso l'Amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica. Nel caso di realizzazione del Programma di insediamento e sviluppo da parte di più imprese riunite in un contratto di rete dotato di soggettività giuridica, cosiddetta "rete soggetto", il Destinatario finale corrisponde alla "rete soggetto".;

- l'esito favorevole del procedimento di valutazione della manifestazione di interesse a realizzare un Programma di insediamento e sviluppo presentata dallo stesso Soggetto proponente alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese;
- la domanda di accesso alla procedura di definizione dell'Accordo presentata al Gestore, tramite la piattaforma "Finanza 3000", da parte di (*indicare la denominazione del Finanziatore o di altro soggetto abilitato alla presentazione*) in conformità alle Disposizioni operative, a valere sull'Azione ... (*indicare 1.3.2 Sub A oppure 1.3.4*) del PR Veneto FESR 2021-2027;
- gli esiti positivi dell'istruttoria amministrativa e tecnica svolte, rispettivamente, dal Gestore e della Commissione di valutazione nominata con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese n. del riguardo alla domanda di accesso alla procedura di definizione dell'Accordo, la quale è stata ritenuta conforme all'Avviso per gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo, alle correlate Disposizioni operative e alle finalità previste dalla L.R. n. 2/2025;
- la nota inviata, a mezzo PEC, in data con la quale il Gestore ha comunicato al Soggetto proponente la positiva conclusione del procedimento volto alla definizione dell'Accordo;
- tutta la documentazione relativa all'istanza presentata al Gestore per l'accesso alle agevolazioni e conservata agli atti dallo stesso.

Tutto ciò premesso, con il presente Accordo si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse, l'Avviso per gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo con le correlate Disposizioni operative e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Con il presente Accordo la Regione, per il tramite del Gestore, sostiene un Programma di insediamento e sviluppo mediante la concessione di agevolazioni in forma mista costituite da un Finanziamento agevolato e da una Sovvenzione a fondo perduto fino a concorrere al 100% delle



spese ammissibili. Il Programma di insediamento e sviluppo oggetto del presente Accordo riguarda la realizzazione di Progetti d'investimento riconducibili alle seguenti tipologie d'intervento:

- a) ☐ nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese appartenenti alla medesima filiera produttiva;
- b) ☐ espansione di insediamenti esistenti;
- c) ☐ realizzazione di programmi di riconversione produttiva o il riutilizzo di impianti inutilizzati o dismessi;
- d) ☐ avviamento di un'attività d'impresa da parte di una piccola impresa non quotata iscritta al registro delle imprese da non più di 5 anni;
- e) ☐ interventi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità (propedeutici alle attività di ricerca e sviluppo);
- f) ☐ interventi di innovazione dei processi o dell'organizzazione;
- g) ☐ interventi per misure di efficienza energetica relative agli edifici ovvero per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici;
- h) ☐ interventi per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento;
- i) ☐ interventi per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi;
- j) ☐ interventi per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare;
- k) ☐ studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia, purché connessi agli investimenti per la tutela dell'ambiente di cui ai punti precedenti.

(contrassegnare obbligatoriamente almeno una tra le prime tre tipologie)

2. Il presente Accordo viene attuato in relazione alla seguente Linea di intervento:

☐ Linea Attrazione investimenti (Azione 1.3.2 sub. A del PR Veneto FESR 2021-2027)

oppure

☐ Linea ZLS (Azione 1.3.4 del PR Veneto FESR 2021-2027).

(indicare la pertinente Linea d'intervento in cui si colloca l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo)

Articolo 3

(Misure di semplificazione)

1. La Regione si impegna a:

a. facilitare l'individuazione di modalità di coordinamento per agevolare le relazioni tra le imprese aderenti all'Accordo e gli enti locali eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione del Programma di insediamento e sviluppo nei tempi pianificati. A tal riguardo la Regione anche avvalendosi del "Comitato tecnico" di cui all'articolo 12, si impegna a definire tempistiche e scadenze a garanzia dell'efficienza amministrativa dei procedimenti amministrativi e autorizzativi conseguenti alla stipula del presente Accordo, monitorando il rispetto della durata così predeterminata;

b. *(eventuale)* a promuovere, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. n. 2/2025, apposita conferenza di servizi preliminare finalizzata a definire il percorso da attivare per la valutazione della



compatibilità ambientale dell'intervento nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale in materia ambientale;

c. *(eventuale)* a favorire, in coerenza con il quadro legislativo settoriale, il sostegno alla formazione professionale e all'aggiornamento del nuovo personale e dell'eventuale personale esistente destinato al menzionato sito produttivo;

d. a promuovere la più ampia collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle attività di realizzazione dell'investimento.

Articolo 4

(Localizzazione dell'investimento produttivo)

1. Il presente Accordo riguarda la realizzazione di un Programma di insediamento e sviluppo localizzato nel/i Comune/i di _____.

(eventuale) Si dà atto che in relazione alla localizzazione individuata nel/i Comune/i di _____ essa corrisponde ad area/e assistita/e ricompresa/e nella "Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia" vigente per il periodo 2021-2027.

(eventuale) Secondo le previsioni di cui all'art. 3, comma 5 della L.R. n. 2/2025 si precisa che l'area interessata dall'intervento nel/i Comune/i di _____ è inserita in un ambito urbano degradato/ambito urbano di rigenerazione di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"" e successive modificazioni e, pertanto, gode di titolo preferenziale per l'attribuzione delle agevolazioni e degli incentivi previsti.

2. In relazione alla localizzazione di cui al comma 1, gli investimenti sono realizzati presso le seguenti sedi/unità produttive situate nel territorio del Veneto:

☐ Impresa _____ C.F. _____

unità locale n. ____

localizzata in via _____ n. _____ comune _____
prov. _____

☐

(replicare nel caso di partnership comprendente più Destinatari Finali, indicare anche le sedi/unità operative presunte, nel caso siano da attivare successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo)

Articolo 5

(Descrizione dettagliata del Programma di insediamento e sviluppo)

1. Il Programma di insediamento e sviluppo denominato "....."
riguarda la realizzazione di:

(riportare un abstract di sintesi del Programma di insediamento e sviluppo)



2. Il Programma di insediamento e sviluppo è articolato nei seguenti Progetti di investimento:

Progetto di investimento n. ____

Titolo _____

Tipologia di intervento (rif. art. 2, c. 1) _____

Tempistica prevista di realizzazione dal ____/____/____ al ____/____/____

Descrizione

(replicare in caso di più Progetti di investimento)

3. *(eventuale)* Secondo le previsioni di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. n. 2/2025 è prevista la realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità del progetto di investimento e sviluppo:

Opera infrastrutturale n. ____

Descrizione

Voci di costo dell'opera e relativi importi in €:

- _____

- _____

Quantificazione dell'eventuale copertura con risorse riservate dall'Accordo (con esclusione delle risorse di cui al PR Veneto FESR 2021-2027):

4. *(eventuale)* Secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 11 della L.R. n. 2/2025 si dà atto che il presente Accordo è connesso e complementare all'Accordo per l'innovazione/Contratto di sviluppo *(indicare uno dei due strumenti previsti dalla normativa nazionale)* di seguito identificato:

(riportare gli estremi identificativi dell'Accordo per l'innovazione o del Contratto di sviluppo)

in relazione al quale il presente Accordo prevede investimenti addizionali e ulteriori spese.

Articolo 6

(Investimenti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. L'investimento complessivo previsto per la realizzazione del Programma di insediamento e sviluppo oggetto del presente Accordo ammonta a euro
(...../00) e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro



..... (...../00), ripartite secondo il seguente prospetto finanziario:

AMMONTARE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (inserire più righe nel caso di presenza di più Destinatari Finali specificando la denominazione di ciascuno)			
PROGETTI D'INVESTIMENTO	INVESTIMENTO AMMISSIBILE €	FINANZIAMENTO AGEVOLATO €	SOVVENZIONE A FONDO PERDUTO MASSIMO CONCEDIBILE €
Aiuti a finalità regionale agli investimenti (Investimenti produttivi nelle aree assistite) (rif. art. 14 del GBER)			
Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (Investimenti produttivi nelle aree NON assistite) (rif. art. 17 del GBER)			
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (rif. art. 18 del GBER)			
Aiuti alle imprese in fase di avviamento (rif. art. 22 del GBER)			
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo: studi di fattibilità (rif. art. 25 del GBER)			
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo: ricerca industriale (rif. art. 25 del GBER)			
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo: sviluppo sperimentale (rif. art. 25 del GBER)			
Aiuti all'innovazione delle PMI (art. 28 del GBER)			
Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (rif. art. 29 del GBER)			
Investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici (rif. art. 38 del GBER)			
Investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici (rif. art. 38 bis del GBER)			



AMMONTARE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (inserire più righe nel caso di presenza di più Destinatari Finali specificando la denominazione di ciascuno)			
PROGETTI D'INVESTIMENTO	INVESTIMENTO AMMISSIBILE €	FINANZIAMENTO AGEVOLATO €	SOVVENZIONE A FONDO PERDUTO MASSIMO CONCEDIBILE €
Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (rif. art. 41 del GBER)			
Aiuti agli investimenti per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi (rif. art. 45 del GBER)			
Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare (rif. art. 47 del GBER)			
Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia (rif. art. 49 del GBER)			
Aiuti agli investimenti in regime de minimis			
Eventuali ulteriori risorse di carattere generale destinabili ad enti locali per concorrere alla realizzazione di infrastrutture secondo le previsioni di cui alla L.R. n. 2/2025, art. 3, comma 3			
TOTALE AGEVOLAZIONI MASSIME CONCEDIBILI			

(eventuale) così ripartite tra i diversi Destinatari Finali che realizzano il Programma di insediamento e sviluppo:

Destinatario Finale	Localizzazione	Investimenti complessivi €	Investimenti richiesti alle agevolazioni €	Finanziamento agevolato €	Sovvenzione a fondo perduto €



TOTALE					

pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a euro

Articolo 7

(Tempi di realizzazione del Programma di insediamento e sviluppo)

1. La durata del Programma di insediamento e sviluppo è di mesi ____ (_____) che decorrono dalla data di effettiva concessione delle agevolazioni comunicata dal Gestore. Entro tale termine il Programma di insediamento e sviluppo deve essere realizzato, fatta salva la possibilità di proroga per un periodo massimo di sei mesi, previa richiesta motivata al Gestore. La proroga dei termini di conclusione del Programma di insediamento e sviluppo deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore.
2. Il cronoprogramma (Gantt) esplicitante i tempi di realizzazione del Programma di insediamento e sviluppo con il correlato cronoprogramma finanziario di spesa costituiscono Allegati parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
3. Il Gestore si impegna, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia nonché dalle disposizioni contenute nel presente Accordo, a porre in essere le procedure amministrative secondo i principi di leale collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Articolo 8

(Impegni occupazionali)

1. Entro 24 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, il/i Destinatario/ri Finale/i, come da impegni assunti nella domanda di accesso alle agevolazioni, si impegnano a garantire l'incremento occupazionale presso le sedi/unità locali in cui sono localizzati gli investimenti finanziati con il presente Accordo per un numero non inferiore di nuovi occupati a tempo pieno (FTE) e indeterminato o con contratto di apprendistato.
2. (*eventuale*) Con riferimento al numero di nuovi addetti di cui al comma 1, il/i Destinatario/ri Finale/i garantisce/garantiscono la quota percentuale del% riferita ai nuovi assunti in possesso di un titolo d'istruzione terziaria rilasciato dal sistema universitario, dell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS) o dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).
3. (*eventuale*) Il/i Destinatario/ri Finale/i garantisce/garantiscono di assorbire disoccupati che abbiano presentato Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) nei 24 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione in misura pari ad almeno il 20% dei nuovi assunti.
4. Le Parti danno atto che il mancato ottemperamento degli impegni assunti e indicati nel presente articolo comporta la decadenza, con perdita delle agevolazioni e la loro restituzione al



Fondo per il tramite del Finanziatore, secondo le previsioni di cui all'art. 21 *“Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri”* delle Disposizioni operative.

Articolo 9

(Impegni per la tutela della salute e dell'ambiente)

1. I Destinatari Finali attuatori del Programma di insediamento e sviluppo devono rispettare, a pena di decadenza totale delle agevolazioni, le disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale, consultabile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>.

2. In particolare:

- in caso di investimenti materiali l'operazione deve comportare l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, ecc.);

- gli interventi strutturali devono rispettare quanto previsto dalla legge regionale n. 14 del 2017 in materia di contenimento del consumo di suolo; tali interventi possono ricadere in qualsiasi zona territoriale omogenea, purché essi siano muniti degli idonei titoli abilitativi edilizi, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate.

I Destinatari finali devono altresì rispettare le prescrizioni specifiche in tema di:

- gestione dei rifiuti: in particolare le azioni che comportano attività di costruzione e demolizione devono attenersi alle indicazioni operative per la migliore gestione delle problematiche legate ai rifiuti generati, secondo i contenuti della DGR n. 75/2012, inclusa la demolizione selettiva come misura prioritaria;

- siti Natura 2000;

- DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 - Verifica del principio “Do No Significant Harm”) del PR FESR 2021-2027, nonché delle specifiche “Linee guida per la verifica del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH) PR FESR Veneto 2021 – 2027” approvate con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 17 del 12 febbraio 2025.

3. Ove necessario, gli interventi dovranno garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto “climate proofing”) degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nelle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 e dagli “Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021 – 2027” nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023, come previsto all'articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Articolo 10

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)



1. Le Parti, nello svolgimento delle attività di competenza, si impegnano a:
 - o rispettare i termini, le condizioni e le tempistiche di realizzazione del Programma di insediamento e sviluppo indicati nel presente Accordo;
 - o attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione del Programma di insediamento e sviluppo previsto;
 - o nel caso in cui il Programma di insediamento e sviluppo sia realizzato in forma congiunta da più Destinatari Finali, il Soggetto proponente assume la responsabilità di garantirne l'intera coerenza tecnica ed economica verso la Regione, secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 10 della L.R. n. 2/2025.
2. Il/I Destinatario/ri Finale/i sottoscrittore/i del presente Accordo si impegna/no a:
 - a. mantenere l'insediamento finanziato per un periodo minimo di cinque anni, decorrenti dalla data di completa erogazione del Finanziamento agevolato e della Sovvenzione a fondo perduto, in coerenza con la normativa europea, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h) della L.R. n. 2/2025;
 - b. ottemperare agli impegni occupazionali stabiliti all'art. 8;
 - c. rispettare gli obblighi previsti all'art. 20 delle Disposizioni operative e, in particolare, a soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027 e di quanto indicato all'art. 9, paragrafi 9.9, 9.10 e 9.11 delle Disposizioni operative, nonché di quanto ulteriormente specificato in Appendice 3 alle Disposizioni operative;
 - d. comunicare tempestivamente alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese ogni potenziale situazione, endogena o esogena, come ad esempio l'insorgenza di crisi settoriali o di mercato, comunque idonea a pregiudicare l'attuazione del presente Accordo e la completa e puntuale realizzazione del Programma di insediamento e sviluppo e dei riferiti Progetti d'investimento, inclusa la capacità di rispettare tutti gli impegni occupazionali come richiamato alla precedente lett. b;
3. Il/I Destinatario/i Finale/i si impegna/impegnano altresì a segnalare tempestivamente al Gestore:
 - a. l'eventuale modifica della propria denominazione sociale o ragione sociale;
 - b. le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Destinatario Finale alle agevolazioni (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Destinatario Finale un nuovo soggetto).
 - c. a rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX).

Articolo 11

(Risoluzione dell'Accordo e penalità in caso di inadempimento)



1. L'Accordo si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di decadenza totale delle agevolazioni previsti dalle Disposizioni operative, come anche richiamati nel presente articolo. La risoluzione comporta la decadenza con revoca immediata dei benefici economici previsti dal Programma di insediamento e sviluppo e l'obbligo di restituzione integrale del Finanziamento agevolato e della Sovvenzione a fondo perduto già erogati nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 delle Disposizioni operative.

2. I casi di decadenza totale dell'agevolazione concessa che danno luogo alla risoluzione dell'Accordo sono di seguito richiamati:

- a. agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b. intervenuta delocalizzazione, di cui all'articolo 4, par. 4.3, lett. l) delle Disposizioni operative, al di fuori del territorio regionale dell'unità operativa oggetto dell'investimento nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato;
- c. mancata conclusione e rendicontazione finale del Programma di insediamento e sviluppo ammesso entro i termini stabiliti nel presente Accordo (fatta salva l'eventuale proroga concessa secondo le previsioni di cui all'articolo 7);
- d. mancato rispetto delle prescrizioni in termini di impegni per la tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto richiamato all'articolo 9;
- e) qualora, a seguito dell'attività di controllo, sia riscontrata la non rispondenza del Programma di insediamento e sviluppo oggetto dell'Accordo con quanto effettivamente realizzato;
- f) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di acconto e/o saldo, nelle attività realizzate rispetto al Programma di insediamento e sviluppo ammesso che comporta una valutazione finale inferiore ai punteggi minimi previsti dalle Disposizioni operative all'art. 17, par. 17.3;
- g) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiore all'importo minimo di euro 2.000.000,00 indicato nelle Disposizioni operative all'art. 9, par. 9.5;
- h) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4, par 4.3, lettere a), c), d), e), f), h), j), l), n) delle Disposizioni operative prima dell'avvenuta erogazione dell'ultima tranche di Finanziamento agevolato e della Sovvenzione a fondo perduto, accertata anche in fase di verifica successiva al pagamento delle stesse;
- i) gravi inadempimenti del Destinatario finale rispetto agli obblighi previsti dalle Disposizioni operative, dall'Accordo, dal contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda di accesso alle agevolazioni. Costituisce grave inadempimento il mancato ottemperamento agli impegni relativi all'incremento di nuovi occupati a tempo pieno (FTE) e indeterminato o con contratto di apprendistato con conseguimento di un valore di FTE inferiore al 50% rispetto al corrispondente valore minimo espresso nella tabella presente all'art. 9, paragrafo 9.4, il quale deve essere comunque mantenuto nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di erogazione dell'ultima tranche di Finanziamento agevolato e della Sovvenzione a fondo perduto;
- j) mancata destinazione delle agevolazioni alla realizzazione del Programma di insediamento e sviluppo oggetto dell'Accordo;



- k) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 7 del Reg. n. 1060/2021;
- l) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività oggetto del Programma di insediamento e sviluppo o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al Programma di insediamento e sviluppo e mancato inoltro della documentazione richiesta;
- m) mancato rispetto delle previsioni contenute nelle Disposizioni operative e nella normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
- n) qualora il Destinatario Finale sia soggetto ad un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf");
- o) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nell'Accordo, nelle Disposizioni operative e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- p) mancato rispetto dei principi espressi nel Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27 settembre 2023.

3. Non determinano la risoluzione dell'Accordo i casi di revoca parziale dell'agevolazione previsti dalle Disposizioni operative, a cui si rimanda.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione:

a. il Finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell'ammontare per il quale il Finanziamento è stato ridotto;

b. il Destinatario Finale sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare della Sovvenzione a fondo perduto già erogata dal Gestore calcolata in proporzione alla durata residua del Finanziamento agevolato ovvero, se superiore, al periodo rimanente rispetto al termine di 5 anni dalla data di erogazione dell'ultima tranche di finanziamento agevolato, fatti salvi i casi espressamente previsti nelle Disposizioni operative che prevedono una diversa modalità di calcolo.

4. Nei casi di revoca totale o parziale delle agevolazioni già erogate si applicano le maggiorazioni e le penalità di cui all'art. 21, par. da 21.4 a 21.7 delle Disposizioni operative.

Articolo 12

(Comitato tecnico)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle Parti.

2. Con frequenza almeno semestrale il Comitato tecnico trasmette un'informativa alle parti sociali riguardo allo stato dell'arte degli interventi di cui al presente Accordo.

3. Il Soggetto proponente l'Accordo può inoltre presentare al Comitato tecnico, in via preliminare al successivo inoltro formale al Gestore, le eventuali istanze di variazione riguardo ai



Destinatari Finali o ai Progetti d'investimento che compongono il Programma di insediamento e sviluppo, nei limiti comunque definiti dalle Disposizioni operative.

Articolo 13

(Termini e modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese)

1. Il/I Destinatario Finale/i rende/rendono disponibile al Finanziatore, come indicato all'art. 19 "Modalità di rendicontazione e variazioni" delle Disposizioni operative, tutta la documentazione necessaria comprovante la realizzazione del Programma di insediamento e sviluppo ammesso alle agevolazioni per presentare le domande di pagamento degli eventuali acconti del Finanziamento concesso e del saldo.

2. Per il Programma di insediamento e sviluppo sono definite le seguenti modalità di erogazione del Finanziamento agevolato:

(identificazione di una delle due modalità di pagamento alternative tra loro)

- ☐ erogazione in un'unica soluzione a saldo;
- ☐ erogazione di n. ____ tranches di pagamento in acconto della parte di agevolazione in Finanziamento agevolato, ferma restando l'erogazione a saldo dell'intera Sovvenzione a fondo perduto. Ammontare di spesa minimo da rendicontare per ciascuna tranche di acconto:
 - tranche n. 1: euro _____;
 - tranche n. ...: euro _____;
 - saldo: euro _____;

Articolo 14

(Agevolazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese che stipulano Accordi per l'insediamento e lo sviluppo)

1. Le Parti danno atto che i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"* e successive modificazioni, di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale in attuazione del presente Accordo, potranno beneficiare della riduzione dell'IRAP prevista all'art. 9 della L.R. n. 2/2025.

Articolo 15

(Vigilanza, controlli e monitoraggio dei risultati)

1. Durante la realizzazione del Programma di insediamento e sviluppo, la Regione potrà effettuare, eventualmente anche presso soggetti terzi, un'attività di monitoraggio informativo sul Programma, volto a verificarne lo stato di avanzamento e il rispetto degli impegni assunti dal/i Destinatario/i Finale/i. La Regione potrà altresì effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in



particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto.

2. La Regione, per il tramite del Gestore, esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 71 del DPR 445 del 2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche. La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare i controlli secondo la normativa vigente.

3. Il Soggetto proponente l'Accordo è tenuto a rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla Regione, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

4. Il Soggetto proponente è tenuto altresì a fornire alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, in fase di richiesta di erogazione del saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Programma di insediamento e sviluppo.

5. La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo, sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma di insediamento e sviluppo ammesso ai benefici.

Articolo 16

(Controversie e verifiche)

1. Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Articolo 17

(Spese e oneri)

1. Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo, compresa la sua eventuale registrazione, restano a esclusivo carico del Destinatario finale, che può richiedere fin d'ora l'applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.

2. In caso di più Destinatari Finali le spese di cui al comma 1 sono sostenute da ciascun sottoscrittore l'Accordo proporzionalmente all'agevolazione concessa.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale a pena di nullità.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO

- *Cronoprogramma (Gantt) esplicitante i tempi di realizzazione del Programma di insediamento e sviluppo e correlato cronoprogramma finanziario di spesa.*



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale delle Parti

Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio
e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese

Il Destinatario Finale _____

(replicare nel caso di partnership comprendente più Destinatari Finali)

L'Ente _____

(nel caso in cui l'Accordo preveda la compartecipazione di enti locali o altri soggetti che ne concorrono all'attuazione secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 9, della L.R. n. 2/2025)

